

RELAZIONE

SULLE OPERE DI COSTRUZIONE ESEGUITE DAI CONDANNATI AI LAVORI FORZATI

SOTTO LA DIREZIONE DEL GENIO MILITARE.

* F 8 G 20
17589

RELAZIONE

SULLE

OPERE DI COSTRUZIONE ESEGUITE DAI CONDANNATI

AI LAVORI FORZATI

SOTTO LA DIREZIONE DEL GENIO MILITARE



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
—
1885.

SIGNOR COLONNELLO (1)

« Qui vive la piet  quando   ben morta. »

DANTE.

La S. V. mi ha fatto l'onore d'invitarmi a presentare una relazione sul modo come sono proceduti i lavori di costruzione eseguiti dai condannati ai lavori forzati, da me e dal capitano sig. cav. Momo diretti sotto gli ordini della S. V., coll'intendimento di farne oggetto di comunicazioni al Congresso penitenziario internazionale, il quale si riunir  a Roma nel prossimo novembre.

A compimento del mandato ricevuto ho compilato questa relazione.

Io non ho speciale competenza nelle discipline carcerarie, n  in tutto quanto riguarda la scienza dei delitti e delle pene; non posso quindi trattare a fondo le diverse tesi proposte al Congresso, le quali hanno qualche attinenza all'argomento del lavoro dei detenuti; ma spero di non essere tacciato di presunzione se, piuttostoch  limitarmi a fornire dei semplici documenti, io li discuto, li ponga fra loro in rapporto, ne tragga delle conseguenze: le mie deduzioni, le argomentazioni, i raffronti e le idee potranno qualche volta urtare contro teorie gi  accolte, o parere troppo ardite; potranno essere giudicate inutili o erronee; ma i dotti che vorranno farne l'esame sapranno sceverare il vero dall'errore e questo perdonare per la buona fede che l'avr  ispirato.

Intanto il metodo che mi propongo di seguire nella trattazione di questo argomento avr  avuto questo vantaggio: di porre fra loro in rap-

(1) Il rapporto fu diretto all'Ill.mo sig. Colonnello Comandante la Direzione territoriale del Genio, sig. marchese Durand de la Penne ed, in seguito ad autorizzazione del Ministero della Guerra, presentato al Congresso penitenziario.

porto i fatti osservati: se il legame che a me pare li unisca è illusorio, lo averlo accusato potrà servire a richiamare l'attenzione di persone più competenti sulla vera correlazione che tra essi ricorre.

Le tesi sottoposte allo esame del Congresso, le quali hanno attinenze a questo argomento, sono la 2^a della Sezione I^a, la 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a della Sezione II^a e la 4^a della Sezione III^a, che qui si trascrivono.

I^a SEZIONE — « 2° Non si potrebbe sostituire utilmente per alcuni « delitti, alla pena del carcere o della detenzione, qualche altra pena « strittiva della libertà, come il lavoro in un pubblico stabilimento, senza « detenzione?..... (Relatori: signori Baker, Csemegi, Magströmer).

II^a SEZIONE — « Sarebbe utile l'adozione di pene privative della li- « bertà, le quali, in modo migliore dei sistemi adottati finora, fossero « applicate nei paesi agricoli ed alla popolazione agricola non idonea ai « lavori industriali? (Relatori: signori Kakovtzaif, Emilio Accolas).

« 5° Sopra quali principi dovrebbe essere stabilita l'alimentazione dei « detenuti dal punto di vista igienico e penitenziario? (Relatori: signori « dottor Baer e professor Voit).

« 6° Il sistema del lavoro ad economia è preferibile, negli Stabilimenti « penali, al sistema del lavoro in appalto? (Relatori: signori Brünn, Skousès).

« 7° In qual misura il lavoro nelle carceri è dannoso all'industria li- « bera? Come si potrebbe organizzare il lavoro dei detenuti onde evitare « per quanto sia possibile, gl'inconvenienti della concorrenza? (Relatori: « signori Du Cane, Böhmert).

« 8° Quali incoraggiamenti possono essere concessi ai detenuti nello « interesse di una buona disciplina penitenziaria e in qual misura il de- « tenuto dovrebbe disporre del suo peculio? (Relatore: signor Sanbom).

III^a SEZIONE — « 4° Quali sono i mezzi più efficaci per prevenire e « combattere il vagabondaggio? (Relatori: signori Rubenson e d'Orelli). »

Queste tesi, e le altre proposte al Congresso, abbracciano nella loro formola comprensiva, non solo la riforma penitenziaria, ma in qualche modo quella altresì del codice penale, poichè esse considerano la possibilità di nuove pene, la latitudine lasciata al giudice nella determinazione della pena, la prevenzione di taluni delitti. Tutto ciò accenna che una diversa maniera di considerare il delitto va penetrando nella pubblica coscienza. Certamente la scuola classica, la scuola cioè fondata sulla volontarietà del delitto, sulla responsabilità morale e sulla riabilitazione, non accetterà neppure in minima parte i portati della criminologia e della penologia moderne; ed il progetto del nuovo codice penale è là per farne fede; ma si

potrà ottenere quest'utile effetto, che nelle discipline carcerarie resti scosso quel sentimentalismo, il quale toglie alla pena ogni efficacia.

Esso del resto non è peculiare delle discipline carcerarie.

Il sentimentalismo domina prepotentemente, nella società moderna, il giudizio degli uomini, nello apprezzare i diritti ed i doveri che hanno mutuamente la Società e gl'individui; e quel giudizio è reputato più retto e più illuminato il quale induce a preferire l'individuo alla Società.

Ciò è logico, se non è ragionevole e vero.

Il sentimento morale raffinosi tende a posporre i sentimenti egoistici agli altruistici; e poichè nel bene comune in collisione col bene dell'individuo ognuno può riconoscere una parte di suo vantaggio personale in opposizione a quello di un terzo, così crede, per quel falso sentimento che è l'abnegazione, doverne fare il sacrificio, senza avvedersi che sacrifica la società. Così l'individualismo trionfa; e siccome la collisione degli interessi generali ed individuali è provocata dagli egoisti, avviene che gli uomini i quali hanno raggiunto un più completo sviluppo morale sacrificano i proprii bisogni più nobili ed elevati, e che sono quelli stessi della società, ai bisogni antisociali di chi è rimasto indietro, per ragioni fisiologiche ed ereditarie o per lo influsso dello ambiente, nella evoluzione morale: ci aggiriamo così in un circolo vizioso facendo dell'egoismo per conto altrui. È questo il sentimentalismo: dettato dai più elevati istinti ed avente i più nobili intendimenti, esso non è perciò meno dannoso alla prevenzione del reato ed alla tutela sociale, specie in un momento storico, nel quale viene dovunque meno il freno del sentimento religioso.

Non è qui il luogo di rintracciare se questa assurda maniera di concepire la reciprocità dei nostri doveri e dei nostri diritti sia un frutto naturale dello stadio di evoluzione morale ed intellettuale che abbiamo raggiunto, se essa sia il necessario ed ultimo portato della metafisica del secolo decimottavo, surta contro la statocrazia che allora prevaleva, per naturale reazione contro l'individualismo medioevale; se nasca in gran parte dal sentimento religioso e dal carattere che questo ha impresso alla valutazione della condotta morale.

Ho voluto accennare a questo fatto d'indole generale perchè altri non veggia nelle mie parole quel che io non ci metto: una critica personale.

Io pertanto mi accingo a trattare l'argomento dei lavori dei detenuti con la più ampia libertà di vedute e non limitandomi solo alle considerazioni tecniche, ma entrando altresì nel campo morale e sociologico, considerando cioè il lavoro servile non solo come fonte di vantaggio allo Stato, ma altresì alla Società ed all'individuo, vale a dire come fattore di correggibilità.

Vorrei, nello svolgere l'argomento che ho impresso a trattare, seguire lo stesso ordine che risulta dalle tesi; ma queste comprendono argomenti su i quali non posso riferire, perchè rimasti estranei alla mia azione. Le mie osservazioni non riguardano che il lavoro *all'aperto* dei detenuti, e più specialmente i lavori di costruzione; i lavori agricoli, perciò, quelli industriali, come la fabbricazione del sale, o l'esercizio delle industrie estrattive, le manifatture ecc., ecc., non possono formare oggetto della presente relazione.

D'altra parte, raggruppando le diverse materie in ordine diverso da quello stabilito nelle tesi, la trattazione risulta più sintetica e possono meglio valutarsi le risultanze alle quali si addivene.

Per maggior chiarezza, però, terrò distinta la parte storica da quella speculativa, formandone oggetto di due distinti capitoli.

RELAZIONE

SULLE OPERE DI COSTRUZIONE ESEGUITE DAI CONDANNATI AI LAVORI FORZATI

SOTTO LA DIREZIONE DEL GENIO MILITARE

I.

Cenno storico.

Fu nel dicembre 1882 che il Ministero della Guerra, essendo venuto nella determinazione di demolire le antiche fortificazioni di Civitavecchia, per mutate necessità di difesa, pensò valersi dell'opera dei condannati di quel Bagno penale. Era però titubante sull'utilità dell'impiego dei condannati e volle quindi eseguire solo una minima parte dei lavori di demolizione, per trarre poscia, dai risultati ottenuti, argomento di desistere o continuare.

Fu perciò autorizzata una prima somma di L. 4000: ma, iniziati i lavori, parve alla S. V. che quella somma fosse troppo esigua per dar loro quello sviluppo, che solo avrebbe potuto far stabilire paragoni e confronti i quali dimostrassero l'utilità dell'impiego dei condannati. La S. V. chiese perciò ed ottenne un secondo assegno: ai lavori fu dato un maggior sviluppo e si poté constatare che, se molti degli inconvenienti previsti effettivamente si verificarono, altri invece non ebbero luogo, ed in complesso quel sistema di esecuzione di lavori presentava la massima convenienza economica.

In tal senso la S. V. riferì al Ministero della Guerra, proponendo che lo abbattimento della cinta fortificata di Civitavecchia fosse ultimato col'opera dei condannati; e siccome quei lavori erano della massima sem-

plicità, consistendo essenzialmente nella demolizione di muri e nello scavo di terra, la S. V. propose che, per formarsi un più completo concetto sulla convenienza del lavoro servile, si costruisse collo stesso sistema una delle opere di fortificazione del campo trincerato di Roma, e propriamente la batteria Appia Pignatelli.

Il Ministero annuì; e, in vista degli eccellenti risultati che si ottenevano, dispose la costruzione di una seconda opera di fortificazione presso Roma, la batteria Nomentana; ed ultimamente ha voluto che il primo tratto della nuova cinta di Roma sia eseguita collo stesso sistema.

Per rendersi conto della importanza di questi lavori, si osservi che la demolizione della cinta di Civitavecchia era preventivata per la somma di L. 210,000 00
 La batteria Appia Pignatelli » 617,000 00
 La batteria Nomentana » 640,000 00

Sono in totale L. 1,467,000 00

che questi lavori avrebbero importato, se fossero stati eseguiti in appalto; invece, con l'impiego dei condannati, importeranno molto meno.

Risultato economico.

Il vantaggio conseguito è circa del 45 % del valore del lavoro prodotto, giusta una accurata misurazione e valutazione dei lavori stessi, fatta dai Ragionieri della Direzione.

I prezzi unitari per la valutazione delle opere eseguite non sono stati stabiliti liberamente durante o dopo l'esecuzione dei lavori; in tal caso non avrebbe potuto sfuggirsi alla taccia di aver stabiliti quei prezzi colla tendenza anche involontaria di esagerarli per dimostrare la convenienza dell'impiego dei condannati. Quei prezzi formavano invece parte dello Estimativo che avrebbe dovuto servir di base allo appalto, qualora il Ministero non avesse approvato le proposte della S. V. Essi dunque, scarsi od esagerati che vogliono giudicarsi, sono quelli che effettivamente si sarebbero pagati qualora l'appalto fosse stato aggiudicato. Nè vale obiettare che la pubblica gara avrebbe, sotto forma di ribasso, corretta la esagerazione dei prezzi qualora essa esista. In primo luogo la diminuzione dei prezzi va raramente a beneficio dello Stato; essa ha luogo in modo fraudolento ed a beneficio degli stessi concorrenti alla gara, i quali se ne dividono l'ammontare. In secondo luogo la S. V. ha voluto che si tenesse

conto delle speciali condizioni dei lavori e della diversa misura dei prezzi, ed ha stabilito, sulle somme preventivate nello estimativo di ciascun opera, un conveniente ribasso; in modo che l'importo reale dei lavori è paragonato a prezzi di valutazione già depurati dai presunti ribassi d'appalto.

Questi ribassi, o diminuzioni sui prezzi che vogliansi chiamare, sono stati determinati col massimo scrupolo. Così per la batteria Appia Pignatelli, dove le condizioni erano abbastanza favorevoli, il ribasso fu determinato al 5 % per la batteria propriamente detta, essendo i prezzi dello estimativo piuttosto elevati, ed all'1 % per un magazzino a polvere, dipendente dalla batteria stessa, e pel quale si erano preventivati prezzi più scarsi.

Per la batteria Nomentana la S. V. non credette di considerare alcun fittizio ribasso, stantechè nella esecuzione pratica delle provviste si poté formare la intima convinzione della insufficienza di taluni prezzi relativi ai più importanti articoli di murature, come pure nella formazione degli scavi, per la qualità delle terre e della scarsità del prezzo relativo ai movimenti di terreno: così che sarebbe fuori dubbio che alla fine dei lavori, l'impresa che fosse stata chiamata alla costruzione della batteria, non avrebbe mancato di domandare compensi, i quali, con molte probabilità, sarebbero stati concessi; locchè equivale a supporre che i prezzi di che si tratta potessero con ragione essere suscettibili di un aumento del 10 al 15 % per lo meno. Pur tuttavia con tutte le circostanze poco favorevoli di sopra citate il risparmio sui prezzi preventivati in estimativo, non è stato trascurabile.

Premesso adunque che non sia da porsi in dubbio la convenienza economica dell'impiego dei condannati nei lavori di cui si tratta, gioverà dire quali siano state le norme seguite e quali i prezzi pagati per la mano d'opera dei condannati stessi.

Mercedi.

I condannati sono stati divisi in tre classi e remunerati come segue:

- Capi maestri di qualsiasi arte L. 0,84 al giorno.
- Maestro di qualsiasi arte L. 0,72 al giorno.
- Manovale L. 0,60 al giorno.

La Direzione dei lavori stabilisce, in base dell'accertata capacità, a quale di queste tre classi deve essere ascritto ciascun condannato; ma se le condizioni del lavoro non permettono d'impiegare il condannato nell'esercizio

del suo mestiere, l'Amministrazione militare ha la facoltà d'impiegarlo come manuale. Questa facoltà però è di difficile attuazione non essendo cosa agevole vincere la ripugnanza del condannato ad eseguire un lavoro ch'egli reputa a sè disdicevole; e, vinta, di ottenerne un proficuo risultato. Questi prezzi sono inferiori del 40 % a quelli che l'Amministrazione carceraria fa nelle concessioni dei condannati pei lavori dei privati.

Convieni aggiungere però che, per ragioni di forme amministrative, i prezzi stessi sono invece portati in contabilità in diversa misura, e cioè: per un capomastro L. 1,40, per un maestro L. 1,20, per un manovale L. 1,00: su questi prezzi si fa poi il ribasso del 40 % a favore dell'Amministrazione della Guerra, risultando così, quali prezzi effettivamente pagati, quelli più sopra riportati.

La durata giornaliera del lavoro è variabile secondo le stagioni, ma risulta in media di nove ore, non compresi i riposi.

Ripartizione delle mercedi.

Ciò premesso per maggiore intelligenza, ecco come si fa la ripartizione e quale è l'impiego delle mercedi stesse.

Il 40 % della mercede lorda dal ribasso del 40 %, va a favore dello Stato. Il 10 % è accreditato al condannato sul suo conto particolare, detto fondo di *riserva*, ed egli ne può disporre a favore della famiglia o riservarselo pel tempo della sua liberazione; la rimanente somma, ossia il 40 % è altresì accreditata al condannato, ma questo ha facoltà di spenderlo per acquisto di vitto, oltre quello gratuito che l'Amministrazione gli somministra, e che perciò è chiamato *vitto venale*. Un altro vantaggio che l'Amministrazione carceraria ha fatto a quella della guerra, in paragone dei privati, è che questi son tenuti a pagare gli agenti di custodia, mentre la Amministrazione della guerra è esentata da tal pagamento, meno qualche gratificazione straordinaria, che quantunque imposta dalle circostanze, non cessa di essere volontaria.

Gratificazioni.

Queste in massima sono le condizioni nelle quali si sono eseguiti i lavori.

Si temeva, nel loro iniziarsi, che remunerando quasi nello stesso modo i condannati, qualunque fosse la loro capacità, la diligenza e l'impegno

loro, sarebbe mancato un efficace eccitamento a qualsiasi operosità. Confermava questo dubbio il sapere che i privati, i quali affidano lavori ai condannati, oltre di pagare all'Amministrazione carceraria la convenuta mercede, eccitano lo zelo dei condannati con opportune somministrazioni in natura e più specialmente di vino e di tabacco. Tutti asserivano che, senza questi allettamenti, non si sarebbe ottenuto un efficace lavoro.

La Direzione del Genio non poteva cacciarsi nel ginepraio amministrativo che le avrebbero creato queste somministrazioni. La S. V. perciò stabilì che avrebbe remunerato lo zelo dei condannati con delle gratificazioni in denaro, accreditandole sul conto del vitto venale.

All'atto pratico l'Amministrazione carceraria si lasciò vincere da quel sentimentalismo del quale si fece cenno nel proemio della presente relazione, insistendo perchè le gratificazioni fossero assegnate nella più ampia misura possibile. Forse l'Amministrazione carceraria non sfuggì alla preoccupazione di un possibile malcontento eccitato fra i condannati da un diverso trattamento; e più che fare assegnamento sopra una severa disciplina, per frenarne le manifestazioni, preferì richiedere una eguaglianza di trattamento che non era giustificata da nessun motivo di convenienza economica. Le parve fosse più giusto che si privassero i condannati più negligenti della gratificazione, piuttosto che attribuire questa ai soli diligenti, e si premiasse lo zelo nel lavoro con gratificazioni straordinarie. Per punire i condannati negligenti prevalse, se non in teoria, in pratica il concetto che si potesse bensì togliere la gratificazione ordinaria ma non parte della mercede giornaliera.

Queste transazioni nascono dal pensiero della facilità delle evasioni dei condannati che lavorano all'aperto e dal modo come sono composte le colonie penitenziarie. La facilità delle evasioni suggerisce di non provocare il condannato ad atti di resistenza. Le colonie essendo composte di condannati i quali hanno scontato la massima parte della pena, si stima per la credenza nella riabilitazione, che essi siano già redenti dei delitti commessi e che perciò meritino speciali riguardi.

Chechè ne sia, è avvenuto che le mercedi effettivamente pagate non sono state quelle convenute ma di L. 0,10 maggiori, di quanto cioè fu stabilita la gratificazione ordinaria.

Risultato tecnico.

Un secondo dubbio che si aveva era circa il risultato tecnico dei lavori, se questi cioè avrebbero presentate tutte quelle condizioni di buona

esecuzione, le quali concorrono a garantire la stabilità e l'apparenza esterna dell'opera eseguita.

Questo dubbio è stato luminosamente smentito dal fatto.

I lavori peccano piuttosto per troppo diligenza che per trascuratezza. Il condannato ama curare la esecuzione dei lavori: non ha incentivo a fare in fretta o a risparmiare i materiali di costruzione: impiega quindi tutto il tempo e tutti i materiali che si richiedono ed anche di più; preferisce curare l'esteriorità, come quella che costa poca fatica materiale e procura le piccole soddisfazioni di amor proprio, per l'ammirazione che eccita nei più, i quali possono valutarla meglio che la sostanza delle cose.

Questo vantaggio di una eccezionale bontà nelle esecuzioni dei lavori è quello che, a preferenza di ogni altro, rende desiderabile l'impiego dei condannati, specialmente nei lavori di fortificazione.

La stabilità rimane assicurata: quando si pensa che il suo difetto se si rivolge in un semplice danno pecuniario, in un ordinario fabbricato, può, in un'opera di fortificazione, compromettere interessi assai più vitali, la durata cioè della difesa, si scorge come lo Stato avrebbe interesse di eseguire per proprio conto le opere di fortificazione, ed il modo più economico è l'impiego dei condannati.

Una visita ai lavori, anche superficiale, convincerebbe della bontà di esecuzione che si raggiunge colla mano d'opera servile. L'ingresso alla batteria Appia Pignatelli, il muro daziario della Piazza di Civitavecchia, i diaframmi del tiro a segno di Acquacetosa, sono opere che provocano l'ammirazione degli intelligenti.

Il signor Michon, Direttore dell'Amministrazione carceraria in Francia, in una sua relazione al Ministero dell'Interno, sulla convenienza di adoperare i detenuti nella costruzione di edifici carcerarii, pubblicata nel *Journal Officiel de la République Française*, opina, contrariamente a questi risultati, che i condannati non potendo essere nè laboriosi, nè capaci, i lavori da essi eseguiti non possono essere soddisfacenti.

Il signor Bernabò-Silorata in risposta osserva giustamente che: « un buon contingente alle condanne è formato dai reati commessi nell'impeto delle passioni, al quale possono andar soggetti tanto gli operai più abili che i meno capaci, »

Ma superiore a qualsiasi argomentazione sta il fatto favorevole all'impiego dei condannati nei lavori di costruzione.

Certamente il condannato deve essere indirizzato e sorvegliato nella esecuzione dei lavori. Si richiede perciò una assistenza vigilante e continua; ma questa vigilanza, che nei lavori d'appalto è tutta assorbita per evitaré

le frodi avendo così un'azione negativa, nei lavori ad economia, è tutta utilizzata a favore del miglior risultato dell'opera con effetti positivi.

Si temeva che i lavori dei condannati procedessero con lentezza; poichè si diceva che se un condannato è remunerato la terza o la quarta parte di un operaio libero, non avrebbe reso effetto utile che in proporzione. Nel fatto si è verificato che il condannato, pur lavorando meno di un libero, produce più di quanto non sia remunerato; ed il risultato economico conseguito, fa fede di ciò.

Nondimeno il lavoro servile, producendo meno del libero, ne deve per necessità esser maggiore la durata. Senonchè la durata di una costruzione non bisogna semplicemente valutarla in base ai soli giorni lavorativi; ma bensì misurarla col tempo trascorso dal suo intraprendimento alla sua ultimazione. Ora in un lavoro d'appalto, sono molteplici le cause per le quali la durata di una costruzione si protrae molto al di là del tempo materialmente necessario per la sua esecuzione. Le controversie che suscita l'Impresa appaltatrice e la sospensione dei lavori che ne consegue, il rincaro temporaneo ed eventuale della mano d'opera e l'attesa della sua cessazione che ne dipende, le crisi finanziarie cui l'impresa può andar soggetta, sono altrettante cause per le quali in un lavoro in appalto, i giorni lavorativi sono molto scarsi per rapporto alla sua durata; e quindi il compimento di un'opera si prolunga molto al di là di qualsiasi ritardo possa essere cagionato, dal prodotto relativamente scarso del lavoro servile.

Non sono queste, semplici speculazioni, sono fatti avvenuti in lavori dipendenti dalla S. V. I lavori della batteria Appia Pignatelli furono intrapresi dopo quelli della batteria Porta Furba, la prima in economia con lo impiego dei condannati, la seconda in appalto. Alla fine dello scorso anno i lavori eseguiti alla batteria Appia Pignatelli, erano valutati a L. 350,000 circa, quelli della batteria di Porta Furba importarono L. 246,500.

Quest'opera è attualmente sospesa per controversie sorte con l'impresa; di maniera che, alla data della presente relazione, la batteria Appia Pignatelli è in via di ultimazione, ed i lavori eseguiti sono valutati in L. 589,853,64, mentre per la batteria di Porta Furba rimane tuttora a compiere la metà dei lavori.

Se non direttamente adunque, in maniera indiretta, l'impiego dei condannati produce il vantaggio di una maggior sollecitudine nel compimento delle opere in tal modo eseguite.

Altri vantaggi ottiene lo Stato con tal sistema di esecuzione di lavori, i quali, sebbene non siano peculiari all'impiego dei condannati, ma riguardano in generale la esecuzione in economia, valgono non di meno a far

rilevare sempre più la convenienza di un tale impiego, specialmente in opere di fortificazioni.

Difatti lo Stato, non legato da precedenti contratti, può variare nel bilancio gli stanziamenti che condizioni temporanee possono avere imposto, quando queste siano mutate: può così ripartire la somma bilanciata fra diverse opere, per farle procedere tutte di conserva e provvedere così ad una sistemazione più uniforme della difesa territoriale, o spenderla tutta per opere speciali quando pericoli di guerra richiedono la pronta difesa di una determinata regione.

La esecuzione dei lavori è inoltre preservata dalle pericolose eventualità degli scioperi, e dalle oscillazioni dei prezzi della mano d'opera che ne sono la conseguenza, di maniera che le previsioni sull'importo dei lavori, anche remote, non rimarranno frustranee.

Composizione delle squadre.

Di fronte a tanti e così vistosi vantaggi, qualche inconveniente si è pur verificato.

Tale è la difficoltà di variare la formazione delle diverse squadre di lavoratori al variare delle condizioni del lavoro.

I lavori di costruzione hanno indole completamente diversa da quelli agricoli, industriali e di manifatture. Occorre spessissimo di dover mutare la formazione delle squadre secondo l'andamento dei lavori ed i materiali di costruzione di cui si può disporre.

Nel lavoro libero l'ingegnere incetta il numero degli operai dell'occorrente qualità, a misura del bisogno, settimana per settimana: invece la colonia penitenziaria è costituita sempre nell'identico modo. Io avevo sperato che non mi sarebbe stato difficile d'impiegare quella sola parte dei condannati di cui avessi giornalmente bisogno, e così si era convenuto con l'Amministrazione carceraria. In pratica però si urtò contro la invincibile ripugnanza delle Direzioni delle colonie penitenziarie. Ogni volta che l'Amministrazione richiede un numero di condannati minore di quello di cui la colonia è formata, non ottiene il suo intento; sono recriminazioni continue, difficoltà, obiezioni alle quali si finisce col chinare la testa.

Certamente ciò nasce da una reale difficoltà di mantenere oziosi nel carcere e non remunerati un gran numero di condannati abituati al lavoro, ma mi sia permesso di deplorare questo fatto, che mentre crea, a danno del buon andamento tecnico ed economico dei lavori, un elemento estraneo,

toglie alle due Amministrazioni interessate l'arma più valida per indurre i negligenti alla dovuta operosità, qual'è il loro allontanamento temporaneo o definitivo dal lavoro.

Difficoltà di trasferimenti.

Difatti quella stessa ripugnanza che s'incontra nelle Direzioni delle colonie quando si domanda di tenere inoperoso un numero di condannati per necessità di lavoro, si riscontra pure, sebbene in misura minore, quando si vuole allontanare dal lavoro, in modo temporaneo o definitivo, un certo numero di condannati, a titolo di punizione: e la stessa Amministrazione militare vi è per necessità poco corriva.

Una causa secondaria di questo fatto, la quale quando fosse eliminata lo renderebbe se non nullo meno grave, è la lentezza dei trasferimenti. Se la disposizione di allontanare un condannato dalla colonia e la sua surrogazione potessero avvenire con quella sollecitudine che, compatibilmente con una sicura custodia dei detenuti, è necessaria per l'andamento tecnico dei lavori, l'Amministrazione militare più facilmente richiederebbe e quella carceraria concederebbe il trasferimento dei condannati.

Giova ricordare che questo si eseguisce, o per mezzo dell'Arma dei Reali Carabinieri, o direttamente sotto la scorta delle Guardie carcerarie. Nel primo modo i trasferimenti sono lentissimi: i Carabinieri li eseguono, come si dice, per *corrispondenza*, cioè per tappe tra le stazioni dell'Arma, e spesso fra una tappa e l'altra corrono parecchi giorni. Nel secondo modo il trasporto ha luogo con maggior sollecitudine, accompagnando le stesse guardie i condannati direttamente dal luogo di partenza a quello di destinazione.

Se dunque i trasferimenti potessero aver luogo sempre sotto la scorta delle Guardie carcerarie, sarebbero fatti con conveniente sollecitudine. Lo impedisce la scarsezza delle Guardie carcerarie, nascente da esigenze finanziarie e più specialmente dalla difficoltà di reclutarle.

Guardie carcerarie.

Lo scarso numero delle guardie ed il modo del loro reclutamento sono stati causa di altri inconvenienti.

Spesso abbondano i condannati, ma per mancanza degli agenti di custodia non possono tutti impiegarsi nei lavori: sempre poi le guardie limi-

tano il loro dovere alla custodia del detenuto senza vigilarne l'assiduità al lavoro. Nasce questo deplorabilissimo fatto dal modo di reclutamento delle guardie? o da che i regolamenti carcerari, in omaggio all'articolo 275 del Codice penale, puniscono assai più severamente la guardia, di cui si delude la vigilanza, che quella la quale tollera l'ozio del condannato? Mancano dati sufficienti per risolvere tale quesito: a me basta di avere accennato alla necessità che le guardie siano aumentate di numero e siano incaricate, non solamente della semplice custodia, ma altresì della sorveglianza sulla operosità dei condannati.

Regolamento speciale.

Tutti questi inconvenienti furono fatti dalla S. V. palesi ai Ministeri della Guerra e dell'Interno, proponendo che, con speciali disposizioni regolamentari, fossero, per quanto si poteva, eliminati. Il Regolamento fu compilato ed approvato con Decreto Reale del 2 agosto 1884 (Allegato A). Questo Regolamento però non è quale la S. V. desiderava: esso è un compromesso fra le esigenze dell'Amministrazione militare e le concessioni di quella carceraria, fatte non senza qualche ripugnanza, parendo ad essa non poter concedere cosa che non fosse già nei regolamenti generali sancita, e quindi essere inutile un nuovo regolamento; nè si piegò ad accettarlo, se non in omaggio ad una deliberazione del Consiglio di Stato.

Nel fatto poi questo regolamento è rimasto lettera morta. S'incontrano, dopo la sua promulgazione, le stesse difficoltà in cui prima ci si imbatteva, ogni volta che si domandavano o trasferimenti di condannati o la loro surrogazione o un aumento o diminuzione della colonia.

Lavori a cottimo.

Un vantaggio però si è ottenuto, sebbene alterando di qualche poco lo spirito del regolamento stesso, ed è stata l'attuazione dei lavori a cottimo.

Quando la S. V. vide che, per la scarsa vigilanza, l'eguaglianza delle mercedi e la costanza nella retribuzione delle gratificazioni, mancava al condannato qualsiasi eccitamento ad una maggiore operosità e diligenza, ideò di remunerare il lavoro a misura piuttosto che a giornata, o, come suol dirsi, di pagarlo a cottimo.

Stabilì allora di pagare in tal modo taluni lavori, prima impiegando direttamente i condannati, poi concedendoli ad un cottimista libero, col

quale convenne il prezzo del lavoro, mettendo a suo carico le paghe dei condannati, nella misura costante già convenuta con l'Amministrazione carceraria e dandogli facoltà di fare ai condannati delle somministrazioni in natura per stimolarne lo zelo.

Si l'uno che l'altro modo fallirono allo scopo. Dei cottimi diretti i condannati diffidavano, forse temendo che fossero un mezzo di cui la Direzione dei lavori si valesse per frodare lo Stato, e lavoravano poco e con manifesta ripugnanza. Pei cottimi costituiti con la mediazione del cottimista libero, mostravano una ripugnanza ancora maggiore. Forse pareva loro, ed in parte era vero, che del maggiore loro zelo profittassero non essi ma i cottimisti.

Allora la S. V. volle che fosse riconosciuto il suo diritto di remunerare a cottimo il lavoro: vincendo in gran parte le obiezioni dell'Amministrazione carceraria, fece inserire nel regolamento che l'Amministrazione militare era facollata di pagare i lavori a misura, secondo prezzi che sarebbero stati stabiliti di accordo tra le due Amministrazioni interessate. In pratica i prezzi furono determinati da me e dal capitano sig. cav. Momo e accettati sempre dall'Amministrazione carceraria.

Avvenne che, o per questo motivo, o perchè i condannati non lavorassero colla dovuta assiduità, o perchè i prezzi erano effettivamente scarsi, il condannato lavorante a cottimo guadagnò qualche volta meno di quello lavorante ad economia.

Ciò parve, ed era effettivamente un'ingiustizia; tuttavia, più che di questa, l'Amministrazione carceraria dovette preoccuparsi degli imbarazzi amministrativi che le creava il conteggio dei lavori a cottimo e delle difficoltà disciplinari che sorgevano dal malcontento prodotto nei condannati per le minori remunerazioni.

Domandò perciò che al condannato fosse sempre assicurata la mercede convenuta pei lavoranti ad economia, e che il prezzo del cottimo fosse un maggior lucro del condannato, rappresentandone in qualche modo la gratificazione.

L'Amministrazione militare cedette.

I cottimi perciò furono attuati con questa restrizione; ciò non ostante essi produssero utili rilevanti, dei quali l'Amministrazione si dichiara molto soddisfatta; le rimane solo il rimpianto degli utili ancora maggiori che lo Stato avrebbe conseguito, qualora il sistema dei cottimi si fosse attuato in tutta la sua interezza.

Di fatti, una volta che alla Direzione parve essersi addirittura rilassata la disciplina del lavoro, istituì, alla batteria Appia Pignatelli, una squadra

che chiamò dei *neghittosi*, formandola coi condannati che più meritavano tale qualifica, e pagandone il lavoro esclusivamente a misura. In meno di un mese quella squadra dette tanto lavoro quanto ogni altra; tutti i condannati per tema di esservi ascritti lavorarono con maggiore operosità e la disciplina del lavoro fu restaurata.

Conclusione.

Non ostante questi inconvenienti, i risultati, quali furono più sopra accennati, sono certamente soddisfacenti. Il pensiero perciò ricorre o a quei maggiori vantaggi che lo Stato avrebbe potuto conseguire, quando gli inconvenienti accennati fossero rimossi; od, elevandosi ad un più alto ordine d' idee, ad un diverso ordinamento delle colonie penitenziarie, col quale si avesse in mira meno il vantaggio dello Stato, che pare in ogni caso assicurato, quanto quello della Società, rendendo la coazione al lavoro elemento di correggibilità per i delinquenti.

Quale questo nuovo ordinamento possa, secondo me, essere, io andrò brevemente dichiarando, impetrandolo anticipatamente venia alle mie proposte.

II.

Generalità.

È noto che il lavoro forzato non era in origine che una pena affittiva, per cui i delinquenti venivano condannati alle opere più rudi: presso i romani, allo scavo delle miniere; pochi secoli fa al remo; e gl'inglesi destinavano tuttora i condannati a compiere lavori faticosi anche se di nessun effetto, come quello del *tread wheel*, un vero lavoro penale. Solo più tardi, sotto il dominio della metafisica scolastica e delle idee di umanitarismo, che si son fatte strada dopo la rivoluzione francese, si è voluto vedere nel lavoro un mezzo di riabilitazione, una scuola di moralizzazione. Nel fatto però, se la poca esperienza fatta mi dà il diritto di avere un'opinione, il lavoro non produce nessun effetto nel delinquente, quando la costui perversità nasce, come suole in generale, da cause persistenti.

La criminologia moderna, considerando il delitto non più come un'infrazione volontaria ai patti del consorzio sociale, ma come un fatto naturale indipendente e dalla volontà del delinquente e dalle prescrizioni dei codici, assegna al lavoro la vera sua funzione, come elemento di modificazione dello stato psicologico del delinquente; per cui, ove ciò sia possibile, creando a costui nuove abitudini, lo distolga dal delinquere.

Il lavoro adunque dei condannati, visto secondo la scuola moderna, è essenzialmente un elemento di correggibilità, non perchè riabiliti il cuore del delinquente, nel senso che susciti in esso il rimorso ed il pentimento. ma nel senso che, forzandolo a vivere in un nuovo ambiente, distrugge temporaneamente le cause dalle quali egli fu tratto a delinquere, e modificando intanto le abitudini ch'egli aveva temporaneamente contratte, ridesti in lui, ove esista, l'istinto dell'onestà.

Inoltre nella consumazione di ogni delitto vi è sempre l'offeso, spessissimo un danno materiale.

Le vigenti leggi attribuiscono bensì all'offeso il diritto al risarcimento del danno patito, ma esso rimane quasi sempre illusorio. La società, colpendo il delinquente, vendica sè stessa e l'offeso; ma non ripara l'ingiustizia da questo subita. I giudici fanno una platonica dichiarazione che l'offeso ha bensì dei diritti da far valere, ma il più delle volte manca il modo come giovarsene. Se il condannato sarà obbligato col prodotto del suo lavoro a risarcire le persone da lui offese del danno prodotto, il lavoro diventa altresì elemento di giustizia e di riparazione (1).

La scuola moderna adunque riconosce la pena dei lavori forzati come elemento di correggibilità per il reo, come riparazione per le vittime del suo delitto; e poichè, fra queste, non ultima è la società, il detenuto deve pagarle il suo mantenimento, per la durata della pena, e produrre altresì, a beneficio della Società, quel maggiore vantaggio che circostanze speciali potranno consentire.

Così considerata la pena dei lavori forzati, può infliggersi come elemento di correggibilità a quei delinquenti soltanto che presentano una possibilità di modificazione del loro stato psicologico; per gli altri come elemento di riparazione all'offeso ed alla società. La durata perciò della pena non può essere che con molta difficoltà preventivamente determinata, poichè varii essendo gli individui e diversi i danni prodotti, variabilissimo può essere il tempo occorrente perchè il delinquente contragga nuove abitudini, le quali persistano dopo cessata la pena, o possa, nel tempo della durata di questa, accumulare la somma necessaria per il risarcimento del danno prodotto.

Indeterminatezza adunque della durata della pena (2), assegnazione del danno prodotto, ripartizione dell'utile ricavabile dal lavoro del condannato, questi sono i tre criteri che debbono presiedere, secondo la scuola moderna, a stabilire le modalità del lavoro del condannato.

A taluno potrà parere che questi criteri, veri o falsi che sieno, o non mutano in nulla gli attuali sistemi penitenziari o sono di difficile attuazione. Invece io spero di poter dimostrare che da quei criteri sorgono: un diverso modo di formare le colonie penitenziarie, una diversa retribuzione del lavoro coatto, e una diversa ripartizione dei lucri conseguiti.

(1) SPENCER — *La morale della prigione*.

GAROFALO — *Criminologia*. Roma 1885.

(2) Leggansi su questo argomento le opere seguenti:

KRAEPLIN — *Die Abschaffung des Strafmaßes* — Leipzig 1880.

LISTZ — *Der Zweckgedanke in Strafrecht* — Marburg 1882.

GAROFALO — *Criminologia* — Roma 1885.

Concorrenza.

Prima però d'inoltrarmi nella trattazione di questi argomenti, gioverà far cenno di taluni altri attinenti al lavoro dei condannati, sia perchè di essi è parola nelle tesi sottoposte all'esame del Congresso penitenziario, sia perchè può parere che, secondo la soluzione loro, potrebbe rimanerne impugnato il lavoro dei condannati, meno come pena che come un danno indiretto alla società.

Fra questi argomenti il principale è la concorrenza che il lavoro servile può fare al lavoro libero. A me pare che sia questa una delle solite obiezioni nascenti dal dottrinarismo economico e dal sentimentalismo metafisico. I libero-scambisti vengono già a respicenza e correggono in pratica, coi trattati di commercio, gli idealismi teorici, pretendendo regolare non già rassegnandosi a subire tutte le conseguenze della libera concorrenza. Il sentimentalismo dovrà alla sua volta abbassar bandiera e convenire che se la concorrenza del lavoro servile al libero produrrà alla società più bene, diminuendo la delinquenza, che non produca danno agli esercenti di taluni mestieri, diminuendo le mercedi, la Società ha bene il diritto di permettere questa temuta concorrenza. Ma nel fatto essa può non esistere o può essere un'arma la quale serva a mantenere i prezzi delle mercedi in una equa misura, quando, per eccezionali circostanze, essi tendano ad un ingiusto aumento, il quale, con il vantaggio di pochissimi, farebbe il danno di molti. Qualche esempio spiegherà meglio il mio pensiero.

A Roma per lo improvviso e tumultuoso ampliamento della città, le mercedi dei maestri d'arte hanno subito un celere e vistoso aumento; la richiesta del lavoro è maggiore della offerta. In questa condizione di cose lo impiego dei condannati nei lavori di costruzione non poteva produrre, nè ha prodotto, nessun effetto. Le mercedi, le quali forse sarebbero aumentate ancora, si sono per avventura fermate nel loro movimento ascensionale, ma questo fatto ipotetico non può essere valutato da nessuno; potrebbe al più essere sfruttato da agitatori politici. L'unico interessato, che è l'operaio romano, è ben pagato, gode di una agiatezza molto superiore a quella dei suoi confratelli delle altre parti d'Italia; si reputa contento nè si lagna se una parte dei lavori della capitale sia affidata ai condannati. Tuttavia voglia pur considerarsi il caso che la concorrenza del lavoro servile abbia influito a tener basse le mercedi, è indubitabile che se queste hanno raggiunto le misure attuali, è per il fatto transitorio dell'ampliamento della capitale. Questa grande opera è ormai per raggiungere il vertice della parabola e presto dovrà discendere. Le mercedi dunque dovranno necessaria-

mente, fra pochi anni, subire un ribasso. L'operaio abituato a quelle attuali non saprà acconciarsi alla diminuita agiatezza: da esser contento ed operoso come ora, diverrà facinoroso, mutandosi da elemento di pubblica prosperità in minaccia di pericolo sociale. Si ripeterà a Roma quello che è avvenuto a Parigi. Se in questo stato di cose la concorrenza del lavoro servile, mantenendo le mercedi più basse, crea meno spostati e quindi meno pericoli, perchè parlare dei danni della concorrenza e non dei suoi vantaggi?

A Civitavecchia il lavoro dei condannati fa bensì una forte concorrenza al lavoro libero, ma non c'è nessuno che ardisca lagnarsene. Lo stesso operaio, che ne subisce i danni, sa valutare l'utile che ne viene alla intera classe dei cittadini, e specialmente all'agricoltura ed indirettamente a sè stesso, e tace. Ogni anno, all'epoca delle raccolte, l'Amministrazione militare è costretta a sospendere i lavori perchè i cittadini possano valersi della mano d'opera dei condannati. L'Amministrazione municipale invoca questa sospensione: non dissimula i motivi, adducendo che i lavori di demolizione siano causa di malaria; ma, o inconsapevolmente, od a ragione veduta, essa subisce la pressione dei suoi amministrati, i quali hanno bisogno del lavoro dei condannati. Anche in questo secondo caso adunque la concorrenza del lavoro servile al libero produce vantaggio e non danno.

Nelle viscere dei nostri monti giacciono latenti enormi ricchezze minerarie, che non possono utilizzarsi per i vistosi capitali necessari alla loro estrazione, che sarebbero assorbiti in gran parte dalla mano d'opera. In qual modo in questo caso il lavoro servile farebbe danno al lavoro libero, quando questo non è richiesto?

Nessuno ignora quante vaste plaghe della nostra Italia siano incolte per la malaria; ivi è impossibile reclutare operai. Se il bonificamento di quegli squallidi terreni fosse affidato ai condannati si avrebbero vantaggi senza danni.

Certamente se nei paesi agricoli della Basilicata, ove le mercedi sono così basse; se nelle Romagne, dove la popolazione abbonda ed il lavoro manca, se nella Lombardia e nel Veneto dove il disagio economico del contadino si manifesta con continui scioperi e con più pericolose manifestazioni dell'odio del proletariato contro la classe dei proprietari, se da per tutto dove esiste la emigrazione si destinassero i condannati a servizio dei privati per lavori agrari, si produrrebbe l'immiserimento della classe dei contadini, per un maggiore utile di quella dei proprietari; ed al paragone meritano più riguardi i deseredati di ogni fortuna.

Si potrebbero moltiplicare gli esempi sui danni e sui vantaggi della concorrenza del lavoro servile al libero, ma da quelli adottati risulta chiaro

non potersi dire *a priori* che la concorrenza produca dei danni, ma ciò dipendere da speciali condizioni di tempi, di luoghi e di circostanze, e dovere un'amministrazione oculata saper riconoscere questi diversi casi, prendendo da essi consiglio. (1)

Esemplarità della pena.

Il danno che può produrre il lavoro dei condannati, quando sia eseguito all'aperto, è di diversa natura; è di ordine morale.

Considerando il delitto come fatto biopatologico o naturale, la causa principale della delinquenza è lo stato morboso dell'anima, per cui questa non oppone sufficiente resistenza agli eccitamenti al delitto provenienti dal di fuori. Questa morbosità può dipendere da anormalità antropologiche o solamente psichiche ed essere più o meno grave. Le prime producono i delinquenti istintivi, le seconde gli improvvisi e i fortuiti.

Ogni pena inflitta ad un delinquente della seconda specie agisce come correttivo; e, su coloro che non hanno sufficiente resistenza psichica al delitto, ma che non vi sono ancora caduti, come preservativo: ogni pena ha, per così dire, un'azione terapeutica diretta ed un'azione igienica indiretta.

Per i mostruosi organismi affetti da profonde anormalità antropologiche la pena non può avere nessuna di queste azioni, non può essere che eliminativa: come è condannato ad una sollecita morte un'organismo fisico manchevole della facoltà di adattamento all'ambiente per la legge della selezione che si applica naturalmente nel mondo fisico, la società ha diritto, per la propria conservazione, d'impedire, con la eliminazione, la trasmissione ereditaria della delinquenza, come avrebbe il diritto di proibire l'amplesso ad un organismo malato, per arrestare la propagazione di una razza malsana.

Quanto minore è la resistenza naturale al delitto, maggiore deve essere l'influenza dell'agente esterno che può in parte surrogarla: questo non può essere che la temibilità o l'esemplarità, che voglia dirsi, della pena.

Ora la pena ai lavori forzati, quando questi sono eseguiti all'aperto ed essa si sconti come ora, perde qualsiasi temibilità.

(1) Su questo argomento della concorrenza si possono leggere con profitto: BERNABÒ-SILORATA — *L'influenza del lavoro nelle Carceri sul libero esercizio dei mestieri in Germania ed in Italia*. (Nella Rivista di Discipline carcerarie — Anno 1880).
Rapport présenté par M. STRUNG sur la 7.^{me} Thèse, Sect. II. du Congrès pénitentiaire publié dans le Bulletin de la Comm. pénit. int. V. I, pag. 233.
Id. id. par M. ILLING id. id. V. II, N. 24.

Si consideri che è impossibile evitare in uno stesso lavoro la promiscuità dei liberi coi condannati: se non altro i trasporti dei materiali di costruzione e le commissioni le quali impongono la necessità di allontanarsi dal lavoro debbono affidarsi ad operai liberi. Ora, nelle piovose giornate invernali, il libero non lavorando non è pagato, il condannato perde bensì la mercede ma riceve il vitto: il primo è tormentato dal pensiero di provvedere sè e la sua famiglia della necessaria sussistenza, pel secondo il giorno di mancato lavoro è giorno di godimeuti. Se l'operaio è negligente è congedato, quando invecchia è pagato meno, ed in ultimo non trova collocamento; il condannato negligente o operoso, vecchio o giovane è mantenuto del pari. A poco a poco si fa strada nell'animo dell'operaio il pensiero se il beneficio della libertà compensi gli stenti che egli dura, se non sia meglio essere sicuro del vitto, dell'alloggio e del vestire, ed occorrendo, anche di una sufficiente mercede, piuttostochè godere una libertà la quale non basta a soddisfare i suoi bisogni. Il giorno in cui un'accidente qualsiasi lo eccita al delitto egli non trova nella temibilità della pena quella resistenza a delinquere che fa naturalmente difetto nell'animo suo: egli si dirà allora che, dopo tutto, ve ne ha che hanno ucciso, incendiato, stuprato, e non sono più infelici di lui, e quell'operaio è trascinato al delitto. Tutto ciò è innegabile.

Ora se tra i condannati ai lavori forzati all'aperto non vi saranno nè grassatori nè stupratori, se gli stessi incendiarii ed omicidi avranno agito sotto l'impulso di passioni momentanee, per cui parranno in parte scusabili; se il guadagno del condannato andrà non a proprio beneficio, ma a scontare il danno da lui commesso col suo delitto; se la remunerazione sarà proporzionale al lavoro prodotto; allora l'operaio non giudicherà la pena poco temibile; gli parrà invece che sia grave per il delitto commesso; e l'immagine della pena potrà invigorire nell'animo suo la resistenza a delinquere, debole per naturale stato psichico.

A me pare dunque che il pericolo di eccitamento al delitto esista nell'attuale sistema penitenziario, per ciò che riguarda i lavori forzati all'aperto; ma che non sia insito alla sua natura, bensì dipenda da modalità di attuazione, e possa perciò sparire o almeno attenuarsi quando si applichino le riforme che si propugnano.

Formazione delle Colonie penitenziarie pei lavori all'aperto.

La prima di queste riforme consiste nel reclutamento dei condannati che debbono formare la colonia penitenziaria.

Attualmente tutti i condannati ai lavori forzati a tempo, i quali abbiano tenuta buona condotta nel carcere ed abbiano scontato i due terzi della pena, rei di delitti contro le persone, accompagnati o no da delitti contro la proprietà, possono assegnarsi alle Colonie penitenziarie costituite per la esecuzione dei lavori all'aperto.

I danni di un tal sistema di reclutamento sono già stati fatti manifesti, sotto l'aspetto morale; ma gioverà fare maggiori dichiarazioni.

Delle antiche teorie della scuola correzionalista, la criminologia moderna non riconosce se non la possibilità di far sorgere, per mezzo delle abitudini e delle esperienze di utilità, l'amore al lavoro, purchè il delinquente non sia affatto privo di senso morale e sia abbastanza giovane, sicchè l'istinto alla delinquenza non prevalga per abitudini inveterate.

Destinando al lavoro, come ora si fa, i rei dei più efferati delitti, come lo stupro sopra bambine, la grassazione con omicidio, il parricidio, etc. etc., e i recidivi, non può aversi l'illusione di correggere un animo nato per la delinquenza; è un'assurda pretesa quella di voler modificare le anomalie antropologiche.

La massima di Howard: *rendete gli uomini laboriosi, e saranno onesti*, è verissima; ma diventa un'utopia se si vuole applicarla a chi manca di ogni forma più rudimentale di senso morale.

Destinando al lavoro condannati che hanno già scontato due terzi della pena, essi sono in età già così matura, che l'idea del delitto, per la memoria di quelli commessi e per il contagio degli altri compagni di carcere, ha già messo salde radici ed all'abito del delitto si è aggiunto quello dell'ozio della prigione.

Nessun effetto utile adunque, per il miglioramento dell'individuo può aversi, nessuna speranza di una maggior garanzia della sicurezza sociale può nutrirsi come effetto dei lavori forzati all'aperto, se le colonie penitenziarie non si formano con elementi diversi dagli attuali.

Si aggiunga che anche pel riguardo tecnico si potrebbero avere effetti migliori dalla riforma che si propugna. Ora i condannati sono troppo vecchi, troppo macerati nel corpo ed infettati nell'animo dalla vita carceraria, perchè essi possano avere quelle condizioni di robustezza fisica e nutrire il sentimento dell'amor proprio: sono queste le qualità necessarie per dare un efficace prodotto di qualsiasi lavoro.

Epperò io credo che le colonie penitenziarie pei lavori all'aperto dovrebbero formarsi coi condannati di minori delitti, rei fortuiti o impulsivi e specialmente di ozio e vagabondaggio.

Allora la pena avrebbe tutta la sua efficacia; la custodia dei condannati sarebbe forse meno difficile e costosa e i risultati sarebbero più rispondenti allo scopo proposto.

In massima i delitti punibili coi lavori forzati all'aperto sarebbero quelli che i moderni criminologisti attribuiscono alla mancanza della facoltà di adattamento non all'ambiente sociale in genere, ma ad uno speciale ambiente, nel quale le spinte a delinquere sono pel delinquente forti e numerose ed egli non trova in sè, sotto il suo influsso, la forza alla controspinta.

Se poi le colonie penitenziarie possano formarsi promiscuamente di condannati di maggiore o minore delinquenza, è questo un problema che può meglio trattarsi dai psichiatri.

Certamente il contagio del vizio e l'epidemia del delitto potrebbero trovar forte alimento in una inconsulta promiscuità. Nell'ultima parte della presente relazione, là dove concreto in positive proposte il sistema che propugno, propongo di formare penitenziari diversi, riunendo in ciascuno i delinquenti di una medesima specie.

Uso del lucro dei condannati.

La seconda riforma riflette il modo di ripartire ed usare il guadagno dei condannati: perchè la pena dia tutto il suo effetto bisogna che questo sia consentaneo allo scopo che essa si propone.

Per conseguire tale intento è necessario che il condannato risarcisca, col suo lavoro, in caso d'insolubilità, il danno prodotto col proprio delitto. paghi il proprio mantenimento nelle prigioni dello Stato, e solo l'eccesso del lucro destini prima alla sua famiglia, poi per soddisfazioni dei suoi bisogni personali, in limiti tali però che la pena, senza produrre sevizie, non cessi di essere afflittiva.

Quando dunque un condannato entra in un penitenziario, vi giunge come un debitore moroso obbligato a scontare col suo lavoro i debiti contratti; ne ha verso la società, verso le persone da lui offese e verso la sua stessa famiglia, lanciata forse nella miseria pel suo delitto. Se è solvibile potrà soddisfare col denaro ad una parte sola del suo debito; quello contratto verso la società non potendo saldarlo che con la coazione al lavoro.

La Direzione del penitenziario gli apre perciò un conto corrente; mette a dare l'indennità da pagarsi all'offeso, quale fu stabilita dal giudice, e la spesa giornaliera del suo mantenimento in una quota prestabilita: mette

ad avere il lucro che il condannato ricava dal suo lavoro. Destinata la maggior parte del suo lucro al pagamento del debito suo più sacro, quello per il risarcimento dell'offesa prodotta, lo Stato si pagherà del proprio credito: soddisfatti questi debiti il condannato dovrà soccorrere la sua famiglia, se ne ha bisogno, e poi potrà procurare a sè una miglior nutrizione. Se egli si emenda prima di aver scontati tutti i suoi debiti, si presume che, ridonato alla libertà, continui nel lavoro e soddisfi così agli obblighi contratti col suo delitto; lo Stato condonandogli quello verso di sè. Se invece la sua emenda ritarda ed egli rifugge dal lavoro, la sua pena potrà prolungarsi indefinitamente e corrisponderà, se non al delitto commesso, al mal'animo suo, alle abitudini di ozio nelle quali persevera ed al diritto che ha la società di difendersi dai nuovi delitti, i quali è presumibile egli commetterà, quando fosse ridonato alla libertà prima di avere acquistato l'abito di una vita operosa.

Alimentazione del condannato.

Nel determinare la spesa da imputarsi a carico del condannato pel suo mantenimento; bisogna stabilirne l'alimentazione, dal punto di vista penitenziario, al minimo possibile, sia perchè la pena abbia carattere afflittivo, sia perchè le scarsezza del vitto serva di eccitamento al condannato per procurarsi, col lavoro, una alimentazione più sostanziosa ed abbondante.

Queste conclusioni sono in opposizione alle idee prevalenti, quali sono esposte dai signori Hürbm (1), Dobroslawin (2), Baer (3), Voit (4); ma questi illustri medici esaminano la questione dal lato igienico, trascurando quello penitenziario. Del resto il sig. Kionig (5) conchiude anche egli che l'alimentazione del condannato non deve eccedere lo stretto necessario.

Solo così la coazione al lavoro cesserà di essere una vana minaccia.

Certamente in pratica sarebbe necessaria qualche transazione, ma non tale da infirmare la più assoluta obbligatorietà del lavoro. Lo Stato non può assicurare al condannato quel lavoro nel quale egli è abile e dove con minor sforzo può ottenere il maggior effetto utile; ma i lavori manovali non richiedono speciali attitudini, ed essi possono facilmente ed in tutte le circostanze essere a disposizione dei condannati. Il trasporto dei

(1) *Bulletin de la Comm. pénit. int.* N. 27 Vol. II.
(2) *Id.* *id.* N. 22 Vol. II.
(3) *Id.* *id.* Vol. I pag. 127.
(4) *Id.* *id.* Id. pag. 439.
(5) *Id.* *id.* Id. pag. 167.

materiali estratti dalle miniere, i movimenti di terra per bonificamenti agrari o per la formazione di terrapienature, la raccolta del sale, il servizio dei muratori, il movimento delle macchine idrovore o di quelle per le manifatture ecc., sono lavori di esecuzione faticosa bensì, ma facilissima.

Valutazione del lavoro eseguito.

Perchè il lavoro dei condannati dia non solo l'utile economico che è ragionevole ripromettersene, ma altresì produca l'effetto morale che è nello scopo della pena, bisogna che la remunerazione sia proporzionale all'operosità impiegata dal condannato, ed i neghittosi sperimentino giornalmente i danni della loro pigrizia.

Ciò può ottenersi nei lavori ad economia usando lo stesso sistema del lavoro libero, proporzionando cioè la mercede alla difficoltà del lavoro, alla capacità professionale del condannato ed alle altre qualità sue, le quali assicurano un relativo prodotto, cioè la sua robustezza fisica e l'amore al lavoro.

Attualmente si pagano i condannati tutti egualmente, e quando si concedono a privati si pretende per tutti la stessa mercede.

Il miglior sistema di valutazione del lavoro sarebbe quello a misura; stabilito un prezzo unitario per ciascuna specie di lavoro, proporzionato alla sua difficoltà di esecuzione, sarebbe con esso valutato il prodotto di ciascun condannato. Questo avrebbe così un incentivo di perfezionarsi nelle conoscenze professionali e di spiegare una maggiore attività; le une e l'altra vedrebbe direttamente premiate da un utile maggiore.

In Francia un Decreto del 1° marzo 1852, stabiliva qualche cosa di simile, disponendo che il prezzo della mano d'opera da attribuirsi al detenuto fosse esattamente conforme a quello dell'industria libera e proporzionato alla quantità di lavoro effettivamente eseguito.

Così stabilita la remunerazione dei lavori, la questione se sia preferibile darli in appalto o eseguirli in economia, per rapporto agli effetti della pena, diventa di secondaria importanza. Col sistema in appalto le conoscenze tecniche dell'appaltatore sono messe a servizio dello Stato, ed è eliminato qualsiasi pericolo di arbitrio, essendo interesse dell'appaltatore di remunerare il condannato in proporzione del lavoro prodotto. Col sistema in economia l'Amministrazione pubblica è più libera, e può variare i prezzi prestabiliti, se per avventura l'esperienza dimostrerà che furono sbagliati.

Per rapporto però agli utili dello Stato, non è da porsi in dubbio che il sistema ad economia sia preferibile a quello in appalto, meno pel lu-

cro diretto che lo Stato farebbe prelevando una parte dal guadagno del condannato, quanto per tutti quei vantaggi indiretti insiti al sistema ad economia, sia libero o servile il lavoro, i quali furono accennati nella prima parte della presente relazione. Inoltre, dando in appalto la mano d'opera dei condannati, bisogna stimarne il lavoro a prezzi più bassi di quelli che il sistema ad economia permetterebbe, acciò l'appaltatore abbia margine ad un conveniente profitto; e questo non rappresenta solo una perdita per lo Stato, ma altresì pel danneggiato dal delitto del condannato, che avrà una minore indennità o l'avrà tutta bensì ma più tardi, e pel condannato stesso che otterrà un minor guadagno dal suo lavoro. Ora quando egli abbia la sicurezza o solo il sospetto che della propria capacità ed attività si gioverà l'appaltatore più che egli stesso, per sentimento d'invidia, per dispetto, per nativa grettezza d'animo sarà indotto a mostrarsi neghittoso, e così è in pratica avvenuto, come più sopra si è detto.

Io perciò credo che il sistema ad economia sia in massima preferibile all'appalto; e così concludono i signori Illing (1) e Tauffer (2) nei loro rapporti su tale questione.

Si suol fare la vieta obbiezione che lo Stato è un cattivo amministratore ed un peggiore industriale. Ciò è vero in gran parte, ma meno di quanto nol fosse pel passato. Due sono le cause di questo fatto che si attribuisce agli agenti governativi. La mancanza d'incentivo ad ottenere un risultato proficuo per lo Stato, e la difficoltà di evitare le frodi a danno dello stesso. Nei governi a libero reggimento la poca probità degli amministratori è meno da temersi che non nei governi assoluti, sotto al cui regime lo Stato venne discreditato per questo riguardo. Il controllo della pubblica opinione, che ha nella libera stampa l'organo della sua manifestazione, la vigilanza spesso faziosa dei partiti avversi al governo, la censura dei corpi elettivi danno, ora molto più del passato, sicurezza che la Amministrazione di un penitenziario proceda con maggiore correttezza, ed il risultato ottenuto, sotto gli ordini della S. V., dallo impiego dei condannati ne fa fede.

Esso però sarebbe maggiormente assicurato se gli agenti del governo fossero cointeressati al buon esito dell'intrapresa ad essi affidata. Non altrimenti fa un privato il quale affida ad un gestore affari di simile natura. In Italia, ove le tradizioni amministrative sono molto severe, questa idea è forse immatura, ma vi sarebbe un modo come poterla in parte surrogare. Attualmente la quota del guadagno del condannato, che cade a

(1) *Bulletin de la Comm. pénit. int.* Vol. II, N. 24.

(2) *id.* *id.* *id.* N. 23.

beneficio dello Stato, è versata al Ministero delle Finanze, come provento casuale. L'Amministrazione carceraria perciò non ha stimoli per aumentarla: se invece essa avesse un proprio bilancio, e dovesse coi proventi del lavoro dei detenuti far fronte, in tutto o in parte, al mantenimento dei penitenziari, avrebbe il massimo interesse a ricavare dal lavoro del detenuti il maggior profitto possibile.

Essa sceglierebbe perciò i propri agenti con ogni cura, saprebbe meglio utilizzarli, e questa sua diligenza sarebbe certamente premiata dal successo.

Direzione dei penitenziari.

La Direzione di un penitenziario avrebbe così una eccezionale importanza. Dovrebbe sapere valutare la capacità professionale e l'attitudine del condannato, assegnargli il lavoro, stabilirne i prezzi, riconoscere quando la pena ha emendato il condannato.

Alle conoscenze tecniche perciò la Direzione di un penitenziario dovrebbe aggiungere quell'altezza di mente, quell'ampiezza di concetti, quella scienza delle umane passioni che ponno far misurare gli effetti della pena nei diversi individui.

Tante svariate attitudini, oltre le doti di carattere pel mantenimento della disciplina e le conoscenze amministrative, non è facile rinvenirle tutte riunite in una medesima persona.

Ma non è difficile immaginare un ordinamento il quale surroggi l'azione personale del Direttore, in maniera che sia commesso il minor numero possibile di errori.

Lavoratorii penali.

Per l'attuazione del sistema proposto bisognerebbe stabilire diversi lavoratorii, a seconda delle diverse specie di rei.

Il delitto, è noto, può in determinate condizioni dell'ambiente diventare contagioso ed epidemico, come talune malattie; e, come per queste, possono rimanerne infettati gli organismi che vi sono predisposti, che si trovano cioè in uno stato psicologico morbido. Un ozioso e vagabondo che conviva con ladri sarà tratto al furto; un fanciullo crudele, diventato adulto, sarà omicida ed un ladro grassatore se avranno praticato abitualmente con omicidi.

Le religioni e la morale riconoscono questa trasmissibilità del vizio sotto il nome di scandalo o di cattivo esempio.

Convieni quindi che in un medesimo lavoratorio penale non convivano delinquenti, che, non avendo commesso reati della stessa natura, lasciano sperare che non siano della medesima índole, non presentino cioè le stesse anomalie psichiche.

Si dovrebbero perciò avere cinque diverse specie di lavoratorii penali ordinati pei lavori all'aperto, distinti in tre diverse classi, la prima senza, la seconda e la terza con detenzione, distinguendosi questi ultimi tra loro, perchè nella terza specie, a differenza della seconda, la detenzione avrebbe carattere di rigore.

Ai lavoratorii della prima specie sarebbero assegnati i delinquenti minorenni, rei di delitti contro le persone e la proprietà, i quali però abbiano carattere istintivo o di naturale malvagità, come dice la scuola classica, e gli adulti rei di trasgressione all'ammonizione per ozio e vagabondaggio o per vita sospetta.

Dovrebbe evitarsi ogni promiscuità tra gli adulti ed i giovanetti, destinandoli a diversi lavori in luoghi diversi.

La sicurezza che i condannati, quantunque non detenuti, non possano abbandonare il luogo del lavoro, può ottenersi con misure di polizia, come ora si usa pei condannati a domicilio coatto.

La coazione al lavoro per queste due specie di condannati sarebbe meno una pena che un mezzo obbligatorio di educazione e, tra certi limiti, anche di istruzione professionale. I condannati potrebbero lavorare o liberamente, esercitando qualche industria alimentata dai bisogni della colonia o nelle opere alle quali fossero dallo Stato destinati.

Lo Stato non darebbe al condannato nè vitto nè vestiario: gli assicurerebbe solamente l'alloggio contro pagamento.

Per convincersi che queste proposte sono attuabili, basterà osservare che i lavori agrari, i quali ora si eseguono dai galeotti a Nisida, a Santo Stefano ed altrove, potrebbero meglio affidarsi ai condannati per ozio e vagabondaggio piuttosto che tenerli nelle isole di Ponza, di Ventotene e di Tremiti, a dar miserando spettacolo di scioperatezza ed a sprofondarsi sempre più nel vizio stesso pel quale furono condannati.

È questa del resto la conclusione alla quale viene il sig. Rubenson nel suo rapporto sopra la questione della repressione del vagabondaggio (1).

Nella seconda specie di lavoratorii la pena della coazione al lavoro sarebbe accompagnata da quella della detenzione; vi sarebbero ascritti i delinquenti di lievi delitti fortuiti od impulsivi contro le persone. La qualità

(1) *Bulletin de la Comm. pénit. int.* Vol. I, pag. 421.

del lavoro, oltre la detenzione, dovrebbe far fede della maggiore severità della pena. Epperò i condannati lavorerebbero alle miniere o all'estrazione del sale o al bonificamento dei terreni malarici o ai lavori di fortificazioni in regioni inospite e malsane.

Nella terza specie di lavoratori finalmente la detenzione avrebbe carattere di rigore. Ad essi sarebbero condannati i rei impulsivi e fortuiti (gli istintivi mai) dei reati meno lievi contro le persone e la proprietà, tenendo però gli uni separati dagli altri.

Il lavoro in questi penitenziari sarebbe più faticoso e pericoloso: riguarderebbe esclusivamente il dissodamento e bonificamento dei terreni più gravemente infestati dalla malaria, e lo scavo delle miniere nelle alte regioni alpine. Molti condannati pagherebbero con la vita il loro delitto: non bisognerebbe lasciarsene impietosire: è più giusto che muoia un delinquente anche fortuito ed impulsivo, il quale perciò lascia dubitare non sia affetto da gravi anomalie psicologiche ed antropologiche, piuttosto che un onesto operaio o rimanga incolto un terreno o latente una ricchezza che può dare la prosperità ad una intera contrada.

I lavoratorii penali sarebbero stabiliti dove per mancanza di mano d'opera o per abbondanza di lavoro la concorrenza del lavoro servile non produrrebbe danni a quello libero o sarebbe fonte di vantaggi alla generalità.

In massima lo Stato dovrebbe preferire la concessione di condannati ai privati per lavori da essi dipendenti, piuttostochè eseguire direttamente: ma quando fosse istituito un laboratorio a servizio dello Stato, dovrebbe impedirsi che lo stesso facesse anche somministrazione di condannati ai privati, per quanto ciò sia compatibile con lo impiego di tutti i condannati al laboratorio.

I privati dovrebbero possibilmente far lavorare i condannati a cottimo: i prezzi sarebbero variabili secondo la difficoltà del lavoro e stabiliti di accordo fra il privato e la direzione del laboratorio in maniera che un operaio o manovale di comune operosità lucrì una sufficiente mercede; tale in ogni caso che possa con essa il condannato far fronte ai diversi impegni cui deve soddisfare.

Nel 1° periodo della pena la ripartizione del lucro conseguito potrebbe essere la seguente: il 50 p. % per risarcimento del danno, il 30 p. % allo Stato pel suo mantenimento, il 10 p. % alla famiglia, il 10 p. % per vitto venale.

Ultimato il risarcimento del danno, la ripartizione potrebbe essere del 30 p. % a favore dello Stato, del 35 p. % pel fondo di riserva e del 35 p. % per vitto venale.

Tipo di carceri per i condannati che lavorano all'aperto.

La propagazione della pena dei lavori all'aperto è principalmente ostacolata dalla difficoltà di assicurare la custodia dei detenuti.

In effetti, per la natura stessa di tali lavori, non può aversene costantemente in un medesimo sito, meno per la coltivazione di campi, la raccolta del sale e le industrie estrattive: quanto ai lavori di costruzione e di bonificamento agrari, come è temporanea la loro durata ne è altresì mutabile la ubicazione.

Può darsi che, per qualche speciale lavoro, la sua importanza giustifichi la costruzione di uno speciale carcere o secondo il tipo normale o riducendo alla meglio qualche fabbricato esistente in prossimità del lavoro: ma nel maggior numero dei casi, se si vuol dare al lavoro servile all'aperto un conveniente sviluppo, bisognerà contentarsi per l'alloggio dei detenuti di manufatti che abbiano carattere di leggerezza e possano trasportarsi e stabilirsi altrove, quando, ultimata l'opera, il penitenziario non ha più ragione di stare dove fu istituito.

Bisogna quindi per necessità ricorrere al sistema dei baraccamenti o dei capannoni.

Per quanto essi siano di costruzione leggiera, le evasioni dei detenuti non sono così facili, potendo questi essere, come ora si pratica, incatenati al letto o, come suol dirsi, *ammarrati*.

Di simili costruzioni se ne possono immaginare di diversi sistemi.

La nostra Amministrazione carceraria usa la baracca detta *Mars* (1) dal nome del suo inventore, egregio e benemerito ingegnere dell'Amministrazione stessa. È di legno e ferro: costruita per 40 condannati, oltre le guardie, può però contenerne 50: costa Lire 15 mila, ed ogni volta che bisogna smontarla e ricomporla può occorrere una spesa di circa L. 250.

Supponendo che abbia una durata di 12 anni, e che in questo tempo si debba rinnovarla quattro volte, la spesa per ciascun condannato è di Lire 320, e per ogni giorno di detenzione di 73 millesimi di lira. Basta dunque porre a debito del condannato tale somma perchè l'Amministrazione si rivalga di ogni spesa.

Nell'occasione che dalla Direzione del Genio si doveva porre mano alla costruzione di un Forte sul colle della Farnesina presso Roma fu studiata

(1) Vedi *Rivista di discipline carcerarie*, fasc. 8-9 dell'anno 1881.

I prezzi qui riportati sono alquanto diversi da quelli citati nella presente relazione: questi sono quelli effettivamente pagati, mentre i primi erano dedotti da semplici previsioni.

la questione del miglior baraccamento per detenuti e la S. V. pensò che le costruzioni di ferro avrebbero presentate maggiore sicurezza, maggiore durata e più pulizia di quelle di legno. La S. V. si rivolse perciò alla Ditta Will Tillmans di Remscheid e ne ebbe un disegno di un completo baraccamento per 300 condannati, con tutti i servizi accessori, dello importo presunto di Lire 60 mila. Le trattative furono seguitate dal Ministero dell' Interno.

Il Consiglio dei Lavori Pubblici, al quale fu rassegnato il progetto, lo rinviò all'ufficio tecnico della Direzione generale delle Carceri col parere di fare eseguire prima una piccola baracca, non credendo opportuno di impegnare la somma di Lire 60 mila per la costruzione della baracca progettata dalla Ditta Will Tillmans, prima che si fossero riscontrati i vantaggi che il Ministero si riprometteva.

Date infatti le necessarie istruzioni alla casa costruttrice, la medesima inviò i disegni della piccola baracca, la quale ha la lunghezza di m. 12,06 per 6,34 di larghezza, ed è capace di alloggiare 4 guardie e 12 condannati. Questa baracca, sul tipo di quella Mars, ne differisce per avere le pareti esterne e il tetto di lamiera ondulata di zinco e il pavimento di piastre di ferro. Le pareti interne e il soffitto sono di tavole di abete.

Costa 8155 lire e quanto prima il Ministero dell' Interno stipulerà il contratto d'appalto.

Quanto al sistema dei capannoni se ne può vedere un esempio presso Roma, a Ponte Buttero, dove è stato recentemente terminato un completo impianto per una colonia agricola (1).

Risultati tecnico-economici presunti del nuovo sistema.

I risultati tecnici ed economici che, come si è detto in principio della presente relazione, sono stati col sistema vigente eccellenti, non si può prevedere quali sarebbero col sistema che si propugna.

Da una parte la miglior composizione dei penitenziari dovrebbe fare aumentare il prodotto del lavoro, d'altra parte questo vantaggio potrebbe essere tutto assorbito dal danno delle maggiori mercedi.

L'esperienza può diradare questi dubbi: tuttavia non bisogna perdere di vista che il lucro dello Stato è cosa affatto secondaria, e che, in ogni caso, il suo interesse è in gran parte salvo, dal momento che il mantenimento del condannato sarebbe da lui stesso pagato.

(1) Vedi *Rivista di discipline carcerarie* citata.

Attuazione transitoria del nuovo sistema.

L'attuazione completa del nuovo sistema importerebbe la riforma del codice penale essenzialmente per ciò che riguarda la durata della pena.

Nondimeno, in via transitoria, si potrebbero apportare al sistema vigente tali modificazioni da approssimarsi a quello che si propone.

Difatti è noto che presso i seguaci della scuola penale classica in Italia si fa facendo strada il principio della *libertà condizionata*, già in uso in Inghilterra ed altrove, in forza del quale quando il condannato abbia scontato una parte della pena e presenti segni di emenda, possa essere messo in libertà, con la condizione che sarà obbligato a terminare la pena, se la sua condotta lascerà dubitare che si sia emendato. Questo principio è un progresso nel senso che regola la grazia Sovrana, togliendola alle influenze che ora la falsano. È probabile che esso sia accolto perchè è nella corrente delle idee prevalenti. Se, ammesso questo principio, prevalesse altresì nei tribunali e nelle corti di assise il concetto di assegnare alla pena una durata che si avvicini più al massimo che al minimo stabilito dal codice, allora potrebbe la pena in una certa misura, agire come indeterminata se non come indefinita, e produrre così quegli effetti che la criminologia si ripromette dal proprio sistema.

Inoltre delle pene della reclusione, relegazione, carcere e custodia, molte comprendono la coazione al lavoro e non escludono il lavoro all'aperto. Ora siccome i delitti ed i crimini che sono puniti con queste pene sono appunto gli stessi, in gran parte, che la criminologia chiama fortuiti ed impulsivi, e che come tali, fanno presumere la emendabilità del reo, così bisognerebbe, nello stato attuale della legislazione penale, formare le colonie penitenziarie per lavori all'aperto non già con i condannati ai lavori forzati, ma scegliendoli tra quelli puniti con la relegazione, la reclusione, il carcere o la custodia.

La scelta dovrebbe essere fatta con la scorta dei documenti processuali, per i condannati attuali; allo scopo di riconoscere se, non ostante la relativa mitezza della condanna, il delitto non sia stato accompagnato da tali circostanze da far presumere nel reo anomalie antropologiche così profonde da togliere ogni speranza di emenda. Simili delinquenti dovrebbero escludersi. Parimenti per i condannati futuri il P. M. proporrebbe volta per volta se possono o no assegnarsi a penitenziari per lavori all'aperto.

Quanto alla ripartizione del lucro del condannato nulla vieta l'attuazione del sistema proposto. L'azione civile per risarcimento dei danni

sarà più facilmente e più spesso sperimentata quando vi sarà il modo di fare, in tutto o in parte, eseguire la sentenza.

Se non completamente dunque, almeno in parte, e con semplici riforme penitenziarie, è possibile l'attuazione di un sistema che io reputo più razionale, più efficace, più morale, più giusto di quello vigente, di un sistema che uccide la pietà verso l'individuo perchè riviva quella verso la società.

Conclusioni.

Per le cose sopra esposte, io credo:

a) Che debba punirsi l'ozio ed il vagabondaggio con la coazione al lavoro senza detenzione (Tesi 2^a della Sezione I^a);

b) Che per la popolazione agricola, non idonea ai lavori industriali, possa adottarsi la detenzione con la coazione al bonificamento di terreni malarici (Tesi 3^a, Sez. II^a);

c) Che l'alimentazione del detenuto lavorante, dal punto di vista penitenziario, debba essere minima ed uniforme (Tesi 5^a, Sez. II^a);

d) Che il sistema del lavoro ad economia è preferibile a quello dell'appalto per lavori all'aperto (Tesi 6^a, Sez. II^a);

e) Che la concorrenza del lavoro servile al libero non produce inconvenienti, dove è scarsa la mano d'opera o abbondi il lavoro (Tesi 6^a, Sezione II^a);

f) Che nell'interesse di una buona disciplina carceraria gli incoraggiamenti non sono molto efficaci ma possono ammettersi nella modesta misura indicata dal signor Ammitzboell (1) nel suo rapporto sulla tesi 8^a della sezione II^a del Congresso penitenziario. La miglior garanzia di una buona disciplina è l'obbligo del condannato di provvedere col proprio lavoro al suo mantenimento (Tesi 8^a, Sez. II^a);

g) Che il condannato non dovrebbe disporre che in minima parte del suo peculio se non ha prima risarcito il danno prodotto dal suo delitto e pagato il suo mantenimento; dopo solo di quanto è necessario per procurarsi una conveniente nutrizione e libri educativi, in modo però che la pena non perda il carattere affittivo (Tesi 8^a, Sez. II^a);

(1) *Bulletin de la Comm. pénit. int.* Vol. I, pag. 647.

h) Che il mezzo più efficace per combattere il vagabondaggio è la coazione al lavoro; per prevenirlo la temibilità della pena (Tesi 4^a, Sez. III^a).

Inoltre si propone:

a) Che le colonie penitenziarie per lavori all'aperto sieno formate con reclusi o carcerati piuttosto che con condannati ai lavori forzati.

b) Che i lavori siano valutati e pagati a misura e non a giornata.

c) Che il lucro del condannato sia così ripartito: 50 centesimi per risarcimento del danno, 30 cent. per il mantenimento, 40 cent. per il fondo di riserva, 40 cent. per il vitto venale: risarcito il danno, la quota ad esso destinata vada, in parti uguali, in aumento dei fondi di riserva e del vitto venale;

d) Che nelle direzioni delle colonie vi sia una persona con conoscenze tecniche.

e) Che, se sarà promulgata la legge sulla libertà condizionata dei condannati, se ne usi con lo intento di apparecchiare l'attuazione di una più completa riforma del sistema penale la quale tuteli la società più dell'individuo.

Roma, il 27 ottobre 1885.

IL MAGGIORE DEL GENIO
E. ORILIA.

ALLEGATO A.

REGIO DECRETO E REGOLAMENTO

PER L'IMPIEGO DEI CONDANNATI NEI LAVORI DI COMPETENZA DEL GENIO MILITARE

(Estratto dal *Giornale d'Artiglieria e Genio* — 1884 — Puntata 11. — Atto N. 67)

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026;

Sentito il Comitato di artiglieria e genio ed il Consiglio di Stato.

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari dell' Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui annesso regolamento, d'ordine Nostro firmato dai Ministri dell' Interno e della Guerra, per lo impiego dell'opera dei condannati nei lavori di competenza del Genio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1884.

UMBERTO

DEPRETIS

FERRERO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERRACCIU^o.

Regolamento per l'impiego dei condannati

NEI LAVORI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni generali.

1. Quando il Ministero della Guerra crede opportuno avvalersi dell'opera dei condannati per lavori di interesse militare, si accorderà col Ministero dell'Interno per impiantare, secondo le norme del presente regolamento, una colonia penale, se prossimamente al luogo dei lavori non esista uno stabilimento penale che possa fornire giornalmente i condannati occorrenti.

2. Per ragioni di disciplina o di sanità l'Amministrazione carceraria potrà temporaneamente o definitivamente chiudere la colonia penale, trasferendo altrove i condannati.

CAPO I.
Della colonia penale.

3. La colonia penale sarà impiantata, a cura e spese dell'Amministrazione militare, in edifici demaniali o in edifici privati presi in affitto, o anche in baracche da costruirsi appositamente.

Le spese per l'adattamento e per la sicurezza dei locali da destinarsi per alloggio dei carcerati, e la scelta del tipo delle baracche dovranno essere concertate fra l'Amministrazione militare e quella delle carceri.

4. La colonia avrà una direzione autonoma, dipendente direttamente dalla Direzione generale delle carceri, e potrà avere più diramazioni o distaccamenti posti sotto una sola direzione, purchè a ciascuna diramazione sia destinato un impiegato dell'Amministrazione carceraria, il quale sarà mallevadore dell'ordine e della condotta dei carcerati.

5. L'Amministrazione militare stabilirà il numero complessivo dei condannati necessari quando si dovrà fare un lavoro con la loro opera, e indicherà quanti di essi ci vorranno per ciascun mestiere. Però la colonia si comporrà di un numero di condannati maggiore di un quinto della cifra così stabilita.

6. Il graduale aumento della colonia, fino al massimo stabilito, dovrà effettuarsi a seconda delle richieste dell'Amministrazione militare.

7. La Direzione della colonia, e l'Amministrazione militare stabiliranno di comune consenso il numero dei graduati e delle guardie da destinarsi presso ogni colonia, o diramazione, avuto riguardo alla speciale condizione dei luoghi ed alla natura dei lavori che vi si debbono eseguire. Per ogni cento condannati vi dovranno essere non meno di dieci agenti.

8. I graduati delle guardie saranno preferibilmente scelti fra quelli che abbiano già preso parte, con buon risultato, alla esecuzione di simili lavori.

CAPO II.
Delle guardie.

9. Per tutto quanto si riferisce alla esecuzione ed al buon andamento dei lavori, nel circuito in cui i medesimi si compiono, i graduati e le guardie carcerarie soddisferanno a tutte le richieste che loro saranno fatte dagli ufficiali ed impiegati del genio militare, e faranno eseguire gli ordini dai condannati, serbando il medesimo rispetto e deferenza per i predetti ufficiali ed impiegati. Questi hanno dal canto loro il dovere di denunciare al direttore della colonia le mancanze che commettessero gli agenti dell'Amministrazione delle carceri, perchè si possono applicare le punizioni disciplinari stabilite dal regolamento.

10. Le guardie di servizio saranno alcune armate e altre disarmate. Le prime, cui è affidata la sicura custodia dei condannati, sono collocate nei punti designati dal capo guardia, o da chi lo rappresenta, secondo gli ordini dati dal direttore della colonia, di concerto coll'ufficiale del genio direttore dei lavori.

Le guardie disarmate fanno da capi squadra, cioè ricevono dagli ufficiali e dagli agenti dell'Amministrazione militare gli ordini e le istruzioni necessarie circa il modo in cui dovranno essere eseguiti i lavori, e vegliano alla perfetta esecuzione di questi ordini da parte dei condannati. Esse guardie, oltre di curare che i condannati lavorino con alacrità e prontezza, debbono anche cooperare al mantenimento dell'ordine e alla custodia dei condannati stessi.

Ogni cantiere avrà un sotto capo, o *guardia capo scorta* che rappresenterà il *capo guardia* sul luogo del lavoro.

Da lui dipenderanno e le guardie armate e quelle destinate all'ufficio di capi-squadra. Speciali istruzioni scritte, da stabilirsi di concerto tra l'ufficiale del genio direttore dei lavori ed il direttore della colonia, determineranno i particolari doveri tanto dei graduati quanto delle guardie suddette.

11. Il capo guardia, i sotto capi o capi scorta, ed i capi squadra, oltre di dover eseguire scrupolosamente gli ordini che, per la sicura custodia dei condannati, siano loro impartiti dal direttore della colonia, sono responsabili ciascuno nei limiti delle proprie facoltà, di qualunque disordine accadesse nella colonia, e che preventivi disposizioni potrebbero evitare.

12. Ogni qualvolta i predetti individui riconoscano che, per le condizioni dei lavori, non bastino gli ordinari provvedimenti di vigilanza, o siavi pericolo immediato, potranno far sospendere i lavori, riferendone prontamente, colle norme stabilite, al direttore della colonia pei definitivi provvedimenti che fossero necessari.

CAPO III.
Dei condannati.

13. Il direttore dei lavori stabilisce, di concerto col direttore della colonia, il mestiere a cui potrà essere impiegato ciascun condannato sul lavoro, secondo la sua attitudine accertata, e definisce, secondo il grado della sua abilità se debba considerarsi come semplice maestro o capo maestro.

14. Ciascun condannato sarà impiegato secondo il proprio mestiere, salvo quando ciò non sia possibile; ed allora egli potrà essere impiegato come garzone manuale, terraiuolo, o per servizi diversi, e, come tale, sarà retribuito.

15. Le mercedi da pagarsi ai condannati saranno le seguenti per ogni giornata di lavoro:

Capi maestri di qualunque arte	L. 1 40
Maestri di qualunque arte	» 1 20
Garzoni, manuali, terraiuoli	» 1 00

Su tale mercede sarà fatta, a favore dell'Amministrazione militare, la ritenzione di lire 40 per ogni cento lire.

16. A tutti i condannati presenti sul lavoro, oltre alla mercede, potrà essere dato a spese dell'Amministrazione militare, un soprassoldo di centesimi dieci per ogni giornata, da impiegarsi in aumento del vitto, nei modi e colle norme che saranno determinate dal direttore della colonia.

L'ufficiale del genio direttore dei lavori, o il direttore della colonia, potranno privare di tale soprassoldo, per punizione, quei condannati i quali per svogliatezza nel lavoro, o per cattiva condotta se ne rendessero immeritevoli.

17. A richiesta del direttore dei lavori, i condannati abitualmente negligenti saranno cambiati, e il direttore della colonia promuoverà al più presto possibile il loro allontanamento dalla stessa.

CAPO IV.

Norme amministrative.

18. I lavori saranno conteggiati col metodo ad economia, cioè saranno computate le mercedi giornaliera (art. 15) ai condannati, ovvero la mano d'opera per lavori che essi eseguissero a misura.

19. Il direttore dei lavori, presi gli opportuni concerti con quello della colonia, potrà ordinare che alcuni lavori si facciano a misura, salvo che vi ostino ragioni di disciplina. I prezzi saranno anticipatamente stabiliti col direttore della colonia, nè potranno superare quelle della tariffa già stabilita per ciascun caso particolare dall'Amministrazione militare, ed accettata dal Ministero dell'Interno; e le squadre saranno formate secondo la richiesta dall'ufficiale del genio, direttore dei lavori.

20. Le ore di lavoro e di riposo in ogni giornata saranno stabilite mediante apposito orario concordato fra l'Amministrazione del genio e quella carceraria.

Le variazioni, che occorresse introdurre, si stabiliranno di accordo fra il direttore dei lavori e quello della colonia penale. In caso di discordanza deciderà il Ministero dell'Interno.

Quando non si possa qualche volta utilizzare, per lavoro, l'intera giornata, secondo l'orario stabilito, si terrà conto, nel computare le mercedi, soltanto del tempo in cui i condannati abbiano lavorato, dividendo le giornate in quarti.

21. Ogni sera il direttore dei lavori richiederà il numero dei condannati occorrenti per giorno successivo. Giunti questi sul lavoro, si verificherà se il loro numero e i loro requisiti (articoli 5 e 13) corrispondano all'elenco giornaliero, che il capo guardia deve aver compilato in doppio originale. Indi si divideranno i condannati in squadre nel modo che indicherà il direttore dei lavori; le quali saranno dirette da un assistente del genio e invigilate da quel numero di guardie carcerarie (capo II.) che avranno stabilito di accordo le due Amministrazioni, indipendentemente dalle guardie armate incaricate della sicura custodia dei condannati.

22. Dei due elenchi accennati nell'articolo precedente, un esemplare sarà giornalmente firmato dal direttore dei lavori e restituito al sottocapo guardia o capo scorta, che lo rimetterà al direttore della colonia, e il secondo esemplare verrà firmato dall'impiegato più elevato in grado dell'amministrazione carceraria pre-

sente sui lavori, e servirà di controllo quando a questa si farà il pagamento dei suoi crediti.

23. Il direttore della colonia compilerà di mese in mese, con la scorta degli elenchi suddetti, i conti delle mercedi dovute ai condannati, e li darà al direttore dei lavori. I pagamenti saranno poi fatti sia direttamente alla cassa della colonia dal Consiglio d'amministrazione della direzione del genio, sia per mezzo di mandati che il Ministero spedisce a favore del contabile della colonia su proposta del direttore del genio.

24. Le misure e il conteggio dei lavori a cottimo saranno eseguite di mese in mese dai ragionieri geometri del genio, i quali si atterranno al regolamento del 8 luglio 1883 in tutto quello che si può applicare al lavoro dei condannati. Queste misure si faranno dentro i primi dieci giorni di ogni mese di concerto colla Direzione carceraria, e il Consiglio d'amministrazione della direzione del genio pagherà direttamente al contabile della colonia il montare di ciascun conto.

25. Il pagamento ai condannati sia delle mercedi, sia della mano d'opera per lavori eseguiti a misura, sarà sempre fatto esclusivamente dalla direzione della colonia, non dovendo avere la direzione dei lavori alcuna ingerenza in qualunque distribuzione da farsi ai condannati stessi.

26. Nei lavori affidati ai condannati potranno essere impiegati operai liberi, ma dovrà evitarsi che questi facciano parte di squadre in cui vi sieno dei condannati.

È però consentito, in caso di assoluta necessità, che vi sia un solo operaio libero, per ogni squadra di condannati, oltre agli agenti dell'Amministrazione militare, destinati a dirigere ed istruire i condannati; ma questo operaio libero dovrà essere dall'Amministrazione militare cambiato quando il direttore della colonia lo richiedesse per ragione di ordine e di disciplina.

27. La parte dei lavori che fosse eseguita da operai liberi, e così pure l'acquisto di materiali, i noli d'istrumenti, di macchine, ecc., saranno conteggiati separatamente, conforme al regolamento del genio militare del 8 luglio 1883.

Il Ministro dell'Interno

DEPRETIS

Il Ministro della Guerra

FERRERO

